



Ascensori

DIRETTIVA EUROPEA 95/16/CE

recepita in Italia con il

DPR n. 162 del 30 aprile 1999

1. Direttiva 95/16/CE / DPR 162/99
2. Certificazioni CE, Verifiche Periodiche e Straordinarie

(analisi)

1. Direttiva La principale norma di riferimento per la progettazione e l'esercizio degli ascensori è la Direttiva Europea 95/16/CE, recepita in Italia con il DPR 30 aprile 1999, n. 162.

Tale legge stabilisce quando il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante (amministratore di condominio), sono tenuti ad effettuare per l'impianto ivi installato:

- **certificazione di nuovo impianto**, dopo l'installazione di un nuovo ascensore e prima della messa in esercizio;
- **regolare manutenzione** (articolo 13), da non confondere con le verifiche periodiche (punto successivo);
- **verifica periodica**, ogni due anni (articolo 13);
- **verifica straordinaria** (articolo 14), la verifica è diretta ad accertare la conformità dell'ascensore in seguito a modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (così come definite al punto i) comma 1, art. 2 del D.P.R. 162/99), oppure in seguito a verbale di verifica periodica con esito negativo, o in seguito ad un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da un infortunio.

Tali verifiche (periodiche e straordinarie) devono essere svolte da parte di un "organismo notificato", ovvero riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I risultati delle verifiche, gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari vanno annotati sempre sul libretto dell'ascensore.

Tale libretto va custodito dall'Amministratore, oppure presso la ditta incaricata della manutenzione.

La 162/99 tuttavia, stabiliva i livelli di sicurezza solo per gli impianti commercializzati dal mese di luglio 1999, escludendo così circa ben 700.000 ascensori pre-esistenti su un totale di 870.000.

L'entrata in vigore del D.M. 23 luglio 2009 "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE" prevede invece un graduale adeguamento degli ascensori installati



prima del 1999 alle normative di sicurezza obbligatorie invece, come già avviene in altri Paesi dell'Unione Europea.

Una gradualità studiata per consentire agli utenti di programmare, secondo le proprie disponibilità, gli interventi di adeguamento in tempi sostenibili.

L'amministratore di condominio al momento della verifica periodica biennale che farà effettuare all'ente preposto, deve richiedere e concordare la data di verifica straordinaria finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio, utilizzando la norma di buona tecnica UNI (come UNI EN 81-80) e/o norme europee che garantiscano un equivalente livello di sicurezza.



2. Certificazioni *Il DPR n. 162/99 del 30 aprile 1999 entrato in vigore il 25 giugno 1999, recepisce la Direttiva Europea 95/16/CE sugli ascensori e prevede l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori e montacarichi da parte di organismi di certificazione notificati.*

L'Amministratore del condominio è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'ascensore, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Quando si apportano modifiche costruttive all'ascensore, l'Amministratore invia la comunicazione al Comune nonché all'organismo incaricato delle verifiche periodiche affinché effettui la verifica straordinaria.

La verifica straordinaria è richiesta anche in caso di incidente, oppure a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo.

L'Amministratore assicura la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche e la presenza in ogni cabina dell'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche.

Pier Giuseppe Barroero.

Per ulteriori informazioni sull'argomento, [compilare il form](#) presente sul sito e/o [inviare una e.mail](#)